

Pubblicato il 11/11/2021

N.06284 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 11119/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 11119 del 2021, proposto da  
Francesco Castellana, Giulia Chiarappa, Barbara Cristallo, Anna Maria Depalma,  
Antonia Di Bartolomeo, Nicola Fiorentino, Lucia Leonetti, Michelina Palermo,  
Filippo Spadafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti,  
Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  
e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale della Puglia, Ambito Territoriale di Bari, non costituiti in  
giudizio;

***nei confronti***

Giovina Valentina Mazzarelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

## PER L'ANNULLAMENTO

### PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ambito Territoriale di BARI prot. n. 00029760.11-08-2021 recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia (doc.1);
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.4) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (doc.3) nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.2), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole (doc.6);
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e

revoca delle supplenze su posti di sostegno;

## NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa vista la sterminata giurisprudenza monocratica in materia;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 novembre 2021.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**